



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Atto N. 155

OGGETTO: esclusione credito dalla massa passiva della liquidazione. Michela Fegarotti. Rettifica della delibera n. 56/2013.

Data 26.10.2015

L'anno duemilaquindici il giorno 26 del mese di ottobre , presso il Ministero dell'interno, si è riunita

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Alla presenza dei Sigg.:

Dott. FERRACCI Roberto	PRESENTE	X	ASSENTE	
Dott. ALICANDRO Maurizio	PRESENTE	X	ASSENTE	
Rag. LANZERI Teresa	PRESENTE	X	ASSENTE	

r *RL*

PREMESSO

- che il comune di Terracina, con delibera consiliare n. 103 del 19 settembre 2011, ha deliberato il dissesto finanziario;
- che con D.P.R. in data 8 novembre 2011 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 11 novembre 2011 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione: dott. Roberto Ferracci, dott. Maurizio Alicandro, rag. Teresa Lanzeri ;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "TUEL"), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 11 novembre 2011 si è regolarmente insediata presso il comune di Terracina eleggendo quale presidente il dott. Roberto Ferracci, così come da delibera n. 1 assunta nella stessa data;
- ai sensi dell'articolo 254, comma 2, del TUEL, con atto dell'11 novembre 2011, è stato dato avviso dell'avvio della procedura per la rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente;
- il predetto termine è stato prorogato di ulteriori 30 giorni con delibera n. 1, assunta in data 18/01/2012;

VISTO

- l'articolo 252, comma 4, del TUEL, secondo il quale l'organo straordinario della liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'articolo 254, comma 3, del TUEL, che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 35/2013, depositata il giorno 8.1.2013, con il quale è stato affermato il principio che il diritto a percepire sia le spese sia gli onorari di difesa liquidati in sentenza sorge con il deposito della sentenza medesima, ciò in virtù della previsione dell'art. 91 c.p.c., secondo il quale *"il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa"*;

RILEVATO, pertanto, che questa Commissione Straordinaria di Liquidazione nel valutare l'ammissibilità alla massa passiva della liquidazione delle spese e degli onorari liquidati con sentenza debba avere riguardo all'epoca di avvenuto deposito della sentenza stessa e non di insorgenza della controversia legale;

VISTA l'istanza presentata dalla sig.ra Michela Fegarotti in data 10.7.2012 ed assunta al protocollo con n. 1861/I del 17.7.2012, con la quale la predetta creditrice chiede l'ammissione alla massa passiva della liquidazione del debito del comune di Terracina di € 1.500,00 per spese di lite riconosciute dal TAR Lazio-Sez. distaccata di Latina n. 860 del 6.10.2011;

VISTA la delibera n. 56/2013 con la quale questa Commissione nell'escludere dalla massa passiva il credito vantato dalla sig. Michela Fegarotti a quantificato il medesimo in € 2.123,55 considerando erroneamente anche gli accessori (IVA e CPA), nonostante la sopra citata decisione del TAR Lazio ha liquidato a favore della predetta creditrice le spese di lite *"...in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento,00)."*

RITENUTO, pertanto, di dover modificare la succitata delibera n. 56/2013 facendo riferimento all'esatto di debito di € 1500,00;




DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente richiamata;

- 1) A rettifica di quanto disposto nella delibera n. 56/2013 non è ammesso alla massa passiva della liquidazione, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del T.U.E.L., il credito di € 1.500,00 vantato dalla sig.ra Michela Fegarotti nei confronti del Comune di Terracina per spese di lite liquidate dalla sentenza del TAR Lazio-Sez. distaccata di Latina n. 860 del 6.10.2011 ;
- 1) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, di disporre la pubblicazione sull'Albo Pretorio on line e di notificarlo al creditore interessato, al Dipartimento Urbanistica ed Edilizia, Attività Produttive e Socio-Culturali, Turistiche e Sportive al Dipartimento Finanziario e, per opportuna conoscenza, al Commissario straordinario del Comune di Terracina.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a large, looped flourish.


Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

IL PRESIDENTE
Dr. Roberto FERRACCI



I COMPONENTI
Dott. Maurizio ALICANDRO



Rag. Teresa LANZERI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 29 OTT. 2015 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina 29 OTT. 2015

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE

ISTRUTTORE CONTABILE

Sig. Adriano Innico

LA SEGRETERIA GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI